

RAPPORTO DI MAGGIORANZA

della Commissione delle opere pubbliche sulla mozione del 23 novembre 2021 dell'on. Simone Boraschi per il Gruppo PLR concernente la realizzazione di un Dog Park a Caslano.

Caslano, 22 novembre 2023

All'Onorando
Consiglio Comunale di Caslano

Onorevole Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

la Commissione delle opere pubbliche si è riunita in seduta lo scorso 14 novembre per analizzare e valutare i contenuti della mozione in oggetto.

La mozione chiede al Municipio di realizzare sul territorio del comune di Caslano un'area riservata ai cani ex art. 11 cpv. 2 LCani, la quale è stata denominata nella mozione "Dog park", e di provvedere alla sua regolamentazione.

Tale infrastruttura si prefigge lo scopo di conciliare meglio le esigenze dei proprietari di cani con le esigenze dei cittadini non proprietari attraverso la creazione di un'area riservata ai soli cani, disincentivando l'utilizzo di altre zone o infrastrutture del comune e diminuendo conseguentemente le immissioni sul resto del territorio (come gli escrementi e l'abbaio)

In base alla documentazione prodotta e alle informazioni raccolte, la maggioranza Commissione si esprime favorevolmente sul contenuto della mozione alla luce dei seguenti punti:

1. Scopo della mozione

La mozione chiede al Municipio di fare uso di una facoltà che la legge cantonale sui cani riserva espressamente ai Comuni (cfr. art. 11 LCani), in base alla quale ogni amministrazione è autorizzata a realizzare sul suo territorio (idealmente su un fondo di sua proprietà oppure su un terreno di un privato, previo accordo) un'area riservata ai cani, all'interno della quale gli animali sono liberi di muoversi. Si ricorda, a tal proposito, che all'infuori di una area riservata ai cani prevista dal Comune, la legge cantonale impone che nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio (cfr. art. 7 cpv. 4 LCani).

Un'area – regolamentata a norma di legge – dove i cani possano circolare liberamente non è tutt'ora prevista a Caslano, nonostante nel comune siano registrati ben 320 cani. A mente dei Commissari non è infatti raro vedere dei proprietari di cani utilizzare i terreni del Comune o (addirittura) i parchi giochi per far correre in libertà i loro animali e per fargli espletare i

propri bisogni. Una situazione del genere non può essere tollerata per ovvie ragioni, sia legali (vedasi sopra) che igieniche. Con la realizzazione di un Dog park, la problematica può essere finalmente inquadrata e disciplinata con regole precise. Lo scopo della mozione è, infatti, anche quello di creare la necessaria base legale per regolamentare l'utilizzo dell'area per cani, prevedendo diritti e doveri per i detentori e uno scarico di responsabilità dell'ente pubblico per ogni questione non riguardante l'infrastruttura in senso stretto, analogamente all'ordinanza adottata dal comune di Lugano (cfr. ordinanza municipale del Comune di Lugano sulla custodia dei cani e sulle aree di svago del 13 gennaio 2010, allegata al presente rapporto).

Per comprendere meglio l'esperienza dei Comuni che in passato hanno costruito un'area riservata ai cani, è stato chiesto ai comuni di Lugano e di Locarno una valutazione in termini di utilizzo e di costi dell'infrastruttura. In entrambi i comuni le aree sono state utilizzate e apprezzate dalla popolazione, con le stesse autorità comunali che parlano di esperienza positiva. Per quanto riguarda i costi, si rimanda al punto 3 del presente rapporto.

2. Priorità

Nelle osservazioni al contenuto della mozione del 22 febbraio 2023 il Municipio rilevava che la creazione di un dog park a Caslano non rientrava nelle priorità del Comune.

Seppur legittima, la posizione del Municipio non considera che un numero importante di cittadini e di residenti ritiene, al contrario, che una simile infrastruttura debba essere realizzata.

Infatti, il 23 ottobre scorso, è stata consegnata in Cancelleria una petizione denominata "Creiamo un dog park a Caslano", la quale è stata sottoscritta da circa 420 persone e invitava il Municipio a realizzare sul territorio del Comune un Dog park e di provvedere alla sua regolamentazione.

Il dato appare chiaro: c'è una parte della popolazione che ritiene l'area per i cani una necessità: sia chi è proprietario di cani, sia chi non lo è, ma considera legittimamente più opportuno concedere agli animali una zona a loro dedicata e disincentivare l'uso di altre aree del Comune che devono rimanere riservate ad altri scopi.

3. Investimenti per l'opera e il terreno

La realizzazione di un Dog park, così come indicato dalla mozione, non prevede uno sforzo finanziario importante per il Comune, sia nell'ipotesi in cui l'infrastruttura fosse ubicata su un fondo di sua proprietà come pure se fosse utilizzato un terreno di un privato.

La struttura non prevede costi aggiuntivi oltre i costi di realizzazione, come recintare l'area, attrezzarla con il mobilio necessario (panchine, roby-dog, etc), e i costi di manutenzione. Come riferito dai comuni di Lugano e di Locarno (cfr. punto 1), i costi di realizzazione non sono ingenti, mentre sono previsti dei costi di manutenzione a cui il comune dovrà fare fronte.

Per quanto riguarda l'ubicazione della struttura, il Municipio ha indicato di non disporre di alcun terreno idoneo per costruire un'area per cani. Contrariamente alla posizione del Municipio, la Commissione ritiene che il territorio di Caslano offra terreni a sufficienza sui quali costruire un Dog park. Oltre ai terreni di proprietà del Comune, anche i fondi dei privati

possono entrare in linea di conto, come è stato il caso a Serocca d'Agno, dove la Mikron Switzerland SA (succursale di Agno) ha ceduto un terreno al Comune in comodato d'uso – affinché quest'ultimo potesse costruire un Dog park – in cambio dell'impegno dell'amministrazione a conservare e mantenere in corretto stato il fondo. Una tale sinergia tra pubblico e privato non sembra essere stata minimamente considerata dal Municipio di Caslano. La maggioranza dei Commissari caldeggia questa opzione e invita il Municipio, qual ora la mozione fosse accolta dal Consiglio comunale, a volerla testare.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, la maggioranza della Commissione preavvisa favorevolmente la mozione e quindi la realizzazione di un Dog park a Caslano, il quale permetterà di rispondere alle esigenze di diversi gruppi della popolazione, garantendo spazi adeguati ai possessori dei cani e una riduzione delle immissioni nelle restanti aree del comune.

Per questo, invitiamo l'onorando Consiglio comunale ad accettare la mozione del 23 novembre 2021 dell'on. Simone Boraschi per il Gruppo PLR concernente la realizzazione di un Dog Park a Caslano.

Con ossequio.

Per la Commissione delle opere pubbliche

Simone Boraschi

Matteo Brunone

Gea Grespi, relatrice

Christian Sauer

Allegato:

ordinanza municipale del Comune di Lugano sulla custodia dei cani e sulle aree di svago del 13 gennaio 2010.



Ordinanza municipale sulla custodia dei cani e sulle aree di svago

del 13 gennaio 2010

Il Municipio di Lugano, richiamati la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009, gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 24 e 25 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), 4 cpv. 1 del Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 Responsabilità e assicurazione

- ¹ Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- ² Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
- ³ È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione 1

- ¹ I cani devono essere iscritti nella banca dati, conformemente alle prescrizioni federali contenute nell'Ordinanza sulle epizootie del 27 giugno 1995 (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge.
- ² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.



Art. 4 Corsi 2

Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle disposizioni federali e cantonali (corsi per cani di razze pericolose).

Art. 5 Autorizzazione

- ¹ La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- ² La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.
- ³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- ⁴ Cani di provenienza da altri cantoni o da altri paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi: definizione e obblighi

- ¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno lesa o minacciata di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- ² È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- ³ In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- ⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

- ¹ Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- ² La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.



Art. 9 Disposizioni generali 3

- ¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi su pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. Riservati i disposti di cui all'art. 10 della presente Ordinanza, i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
- ² Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- ³ I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- ⁴ Durante l'impiego nel loro specifico ramo di attività possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani guida per non vedenti e per altri disabili, nonché quelli da caccia.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo 4

- ¹ Il Municipio istituisce delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o recintate mediante rete metallica, munite di cancello e di distributori per la raccolta degli escrementi. Le aree di svago sono adeguatamente segnalate al pubblico. L'accesso alle aree indicate è consentito unicamente ai residenti della Città di Lugano, in possesso di cani regolarmente notificati. Gli accompagnatori dei cani che frequentano le aree di svago devono essere maggiorenni.
- ² I cani devono essere tenuti al guinzaglio durante l'entrata e l'uscita dall'area di svago. All'interno della stessa i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali. I cani la cui razza è inserita nella lista delle razze soggette ad autorizzazione devono essere muniti di museruola.
- ³ Nel caso di evidenti segnali di aggressività, il proprietario dovrà allontanare il proprio cane dalla struttura. Il detentore dell'animale è integralmente responsabile del danno da esso cagionato ai sensi dell'art. 56 del Codice delle obbligazioni.
- ⁴ I detentori di cani di sesso femminile, nel corso della periodica ovulazione, devono astenersi dalla frequentazione delle aree di svago.
- ⁵ Il detentore è obbligato a raccogliere e depositare negli appositi contenitori gli escrementi del proprio cane.
- ⁶ Il cancello della struttura deve sempre essere tenuto chiuso.



- ⁷ L'uso delle aree di svago è regolato dalla specifica segnaletica presente in luogo.
- ⁸ I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie

- ¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
- ² Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
- ³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
- ⁴ Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 14 marzo 2007.

Art. 13 Cani incustoditi

- ¹ I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.
- ² In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a suo carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 Morte dell'animale 5 6

- ¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme contenute nell'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn). In particolare, il proprietario di sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'art. 3 let. b) OSOAn ha l'obbligo di consegnare questi ultimi al centro di raccolta regionale. Sono riservate le eccezioni di cui all'art. 25 OSOAn.



- ² La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati AMICUS entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 Tassa annuale 7 8

- ¹ Il comune di residenza dei proprietari di cani di età superiore ai tre mesi preleva, in base alla banca dati AMICUS, una tassa annuale di CHF 75.-- per ogni cane e riversa al Cantone CHF 25.-- della stessa.
- ² La Divisione Finanze è competente per l'emissione della tassa annuale e l'incasso della stessa, tenuto conto dei dati forniti annualmente dal servizio competente.

Art. 16 Sanzioni 9

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.--.
- Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
- l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati AMICUS;
 - la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
 - il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
 - la fuga del cane;
 - il mancato uso della museruola;
 - la mancata raccolta degli escrementi;
 - il disturbo della quiete;
 - la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
 - l'accesso alle aree vietate.
- ² L'importo minimo della multa per le infrazioni relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 300.--.
- ³ Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di legge federali e cantonali in materia.

Art. 18 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani del 26 aprile 2004.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.



Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Arch. dipl. ETH G. Giudici

Lic. jur. M. Delorenzi

Risoluzione municipale del 13 gennaio 2010.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2010 e il 2 febbraio 2010.

Note

- 1 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 12 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
- 2 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 12 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
- 3 Capoverso 4 modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 12 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
- 4 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 12 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
- 5 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 12 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
- 6 Cpv. 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 27 ottobre 2022, pubblicata agli albi comunali dal 31 ottobre al 30 novembre 2022.
- 7 Nuovo articolo approvato dal Municipio con ris. mun. del 27 agosto 2014, pubblicata agli albi comunali dal 1° settembre al 1° ottobre 2014.
- 8 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 12 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
- 9 Capoverso 1 modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 12 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.